

Regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali del Comune di Valmorea

Approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 28/10/2019

IL SINDACO

Tarzi Lucio Marco Leonardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nessi dr. Massimo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Decreto Legge del 29 marzo 2016 n. 42, convertito nella Legge n. 89 del 26 maggio 2016 "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"

- Legge Regione Lombardia 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
- Legge Regione Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
- Legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24 febbraio 2012;
- Legge Regione Lombardia 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”
- Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia 13 giugno 2008, n. VIII/7438
- Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona
- Statuto del Comune di Valmorea
- Regolamenti del Comune di Valmorea
- Delibera Assemblea Consortile per approvazione schema di riferimento per la stesura dei regolamenti comunali

PREMESSA

Il Comune adotta il presente regolamento recependo e adeguando, ai propri servizi, lo schema di riferimento per la stesura dei regolamenti comunali dei servizi sociali, approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.

L'obiettivo essenziale del presente regolamento risponde all'esigenza di individuare criteri uniformi di accesso e fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento, favorendo la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati e non la mera erogazione degli stessi.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Valmorea.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita. Si intendono escluse le erogazioni e prestazioni professionali assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei bisogni dei propri cittadini e partecipa inoltre alla programmazione zonale del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.
5. Il Comune garantisce ai propri cittadini l'accesso agli interventi ed ai servizi sociali distrettuali tramite il proprio servizio di assistenza sociale.

Articolo 2 – FINALITA'

1. Il Comune di Valmorea concorre alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge n. 328/2000 attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della propria vita.
2. Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio, di bisogno e di emarginazione derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, di non discriminazione e della normativa statale e regionale in materia di servizi sociali.

Articolo 3 – BENEFICIARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel Comune di Valmorea, e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le

misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 4 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente titolo rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato in conformità a quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi con particolare riferimento al D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221 e successive integrazioni e modificazioni
2. In assenza di presentazione della attestazione relativa all'indicatore ISEE non si potrà dar corso alle agevolazioni e prestazioni di cui agli articoli seguenti.
3. Qualora dalle risultanze anagrafiche sia inserita/o nel nucleo familiare la/il badante in quanto convivente, e la/lo stessa/o sia in possesso di regolare contratto di lavoro subordinato stipulato con l'assistito convivente, si applica un indicatore ISEE costituito dai componenti il nucleo esclusa/o la/il badante.
4. L'Assistente Sociale, al fine di valutare lo stato di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, valuterà anche tutte le altre entrate che non rientrano nel calcolo dell'ISEE quali gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
5. I destinatari di interventi di integrazione sociale sono chiamati a contribuire alle prestazioni ad essi erogate in proporzione alla loro capacità reddituale. L'Amministrazione comunale per motivate esigenze può derogare dal criterio di accesso alle prestazioni secondo l'indicatore ISEE quando lo stesso sia impeditivo di una reale integrazione.
6. Qualora le risorse di bilancio siano insufficienti per soddisfare tutte le richieste di intervento da parte del Comune ai fini dell'integrazione del reddito e dell'integrazione sociale e lavorativa, a parità di disagio, verrà data priorità al richiedente con un indicatore ISEE inferiore.
7. Costituisce motivo di esclusione o di revoca della agevolazione la mancata partecipazione, per motivi non giustificabili, alle proposte e progetti di inserimento sociale o lavorativo proposti dall'Assistente Sociale.

Articolo 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche e servizi che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, sono attivati i seguenti servizi:

- **Interventi ad integrazione del reddito**
- **Interventi per l'integrazione sociale e lavorativa**
- **Interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori**
- **Interventi e servizi a favore delle persone con disabilità ed anziani**
- **Interventi e servizi residenziali a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti**
- **Prestiti sull'onore**

TITOLO II – I SERVIZI

Articolo 6 – INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà mediante erogazioni in denaro o in alternativa mediante buoni o voucher.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.
- c) Sono considerate ammissibili all'ottenimento di un contributo le spese indifferibili e urgenti relative alle utenze domestiche, al soddisfacimento di bisogni fondamentali, agli interventi di natura sanitaria e comunque valutabili dall'Assistente Sociale.
- d) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento.
- e) L'Assistente Sociale è tenuto ad informare il richiedente che l'intervento del Comune è consentito solo nel caso in cui lo stesso richiedente non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente, e in grado di provvedere, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace.
- f) Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad **Euro 5.000,00** e risparmi mobiliari, qualora venga ritenuto opportuno richiedere specifica documentazione, relativi alla mensilità precedente alla data di presentazione dell'istanza non superiori ad **Euro 2.000,00**.
- g) È consentita la deroga dai succitati limiti di cui al punto precedente (f) per riscontrate situazioni, quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito e altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- h) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante.

Articolo 7 – INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

1. Borse lavoro e tirocini formativi

- a) Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuove esperienze di borse lavoro e tirocini formativi.
- b) L'Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi sanitari e di avviamento al lavoro, predispone un progetto di borsa lavoro o tirocinio formativo e di orientamento da realizzarsi presso imprese o altri soggetti del territorio.
- c) I rapporti tra Comune, quale soggetto proponente, e il soggetto ospitante sono disciplinati da convenzione.
- d) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento approva lo schema di convenzione nel rispetto degli schemi-tipo previsti dalla normativa vigente e determina l'ammontare del

rimborso spese mensile nella misura massima di **Euro 500,00** in relazione al monte ore settimanale del progetto di tirocinio o borsa lavoro.

- e) Le succitate esperienze di borse lavoro e tirocini formativi di norma non possono avere una durata superiore ai due anni.

Articolo 8 - INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

1. Asilo nido

- a) L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.
- b) Il Comune compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza agli asili nido accreditati. Qualora il comune trovasse un'unità d'offerta, in linea con il benessere del bambino, economicamente più sostenibile rispetto a quella individuata dal richiedente, l'eventuale contributo verrà calcolato utilizzando tale retta di riferimento. Possono fare richiesta di contributo economico le famiglie i cui entrambi i genitori lavorino.
- c) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai servizi Sociali del comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale di competenza dell'utente
€. 0	€. 2000	0%
€. 2000	€. 5000	20%
Da €. 5000	A €. 13000	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre €. 13000		100%

- e) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:
- $$x \% = 20\% + [(Valore ISEE del nucleo familiare richiedente - 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)\%$$
- f) È consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- g) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante all'erogazione del servizio.

2. Scuole dell'infanzia

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza.

Qualora il comune trovasse un'unità d'offerta, in linea con il benessere del bambino, economicamente più sostenibile rispetto a quella individuata dal richiedente, l'eventuale contributo verrà calcolato utilizzando tale retta di riferimento.

- b) Possono fare richiesta di contributo economico le famiglie i cui entrambi i genitori lavorino.
- c) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- d) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- e) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale di competenza dell'utente
€. 0	€. 2000	0%
€. 2000	€. 5000	20%
Da €. 5000	A €. 13000	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre €. 13000		100%

- f) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:

$$x \% = 20\% + [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)\%$$

- g) È consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- h) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante all'erogazione del servizio.

3. Servizio di mensa scolastica

- a) Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale di competenza dell'utente
€. 0	€. 5000	20%
Da €. 5000	A €. 13000	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre €. 13000		100%

e) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:

$$x \% = 20\% + [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)\%$$

- f) È consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- g) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante all'erogazione del servizio.

4. Servizio di trasporto scolastico

- a) Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
- b) Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente dal Comune di Valmorea, a favore degli utenti della scuola residenti per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
- c) Qualora sussistano esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, il Comune può garantire il servizio in accordo con altri comuni.
- d) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- e) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- f) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale di competenza dell'utente
€ 0	€ 5000	20%
Da € 5000	A € 13000	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre € 13000		100%

g) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:

$$x \% = 20\% + [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)\%$$

- h) È consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- i) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante all'erogazione del servizio.

5. Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici

- a) I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate dal Comune di Valmorea a favore di minori, quali il pre-scuola, il post-scuola, il dopo-scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale di competenza dell'utente
€. 0	€. 5000	20%
Da €. 5000	A €. 13000	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre €. 13000		100%

- e) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:

$$x \% = 20\% + [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)\%$$
- f) È consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- g) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante all'erogazione del servizio.

6. Servizio di assistenza domiciliare educativa

- a) L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328. Pertanto il Comune provvederà a gestire l'intervento di erogazione del servizio da parte del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese che curerà altresì le eventuali compartecipazioni economiche e a rendicontare al Comune i costi, secondo gli atti programmatori e nel rispetto del contratto di servizio.
- b) Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
 - favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
 - favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
 - offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
 - monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto

rischio.

- c) Per i nuclei sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria nei quali sia richiesto il presente servizio, provvederà alla erogazione dello stesso il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese che curerà altresì le eventuali compartecipazioni economiche e a rendicontare al Comune i costi, secondo gli atti programmatori e nel rispetto del contratto di servizio.
- d) Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo, per quest’ultimo caso, il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell’intervento e dei relativi costi.
- e) I presupposti per l’attivazione di un intervento domiciliare, a titolo puramente esemplificativo possono essere:
 - presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica, in presenza di un progetto personalizzato concordato con la NPI, eventuali altri servizi cui il minore risulta in carico e la famiglia;
 - nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
 - famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale.

Articolo 9 - INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

1. Servizi di Formazione all’Autonomia, interventi socio-educativi assistenziali

- a) Al fine di promuovere l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, garantisce interventi e servizi di natura socio-educativa ed assistenziale e servizi di formazione assistita anche mediante convenzionamento con soggetti e strutture abilitate alla erogazione di servizi rispondenti alle necessità assistenziali dei disabili e di intesa con i servizi territoriali.
- b) L’Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi socio-sanitari territoriali, concorre alla definizione di un progetto in collaborazione, ove presente, con l’équipe specialistica di competenza.
- c) In relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l’utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale di competenza dell’utente
€. 0	€. 2000	0%
€. 2000	€. 5000	20%
Da €. 5000	A €. 13000	Proporzionalmente all’ISEE dell’utente
Oltre €. 13000		100%

- d) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:

$$x \% = 20\% + [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)\%$$

- e) È consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l’improvvisa perdita della capacità lavorativa

del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.

- f) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore dell'erogatore del servizio.

2. Centro Socio-Educativo (C.S.E.) e Centro Diurno Disabili (C.D.D.) gestiti dall'Agenzia Speciale Consortile Consorzio dei Servizi dell'Olgiatese

- a) Il Centro Socio-Educativo (C.S.E.) e il Centro Diurno Disabili (C.D.D.) gestiti dall'Azienda Speciale Consortile Consorzio dei Servizi Sociali dell'olgiatese accolgono soggetti con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari con l'obiettivo di offrire percorsi educativi, di socializzazione ed inserimento che favoriscono l'integrazione della persona in difficoltà nel territorio in cui vive.
- b) Al fine di accedere al C.S.E. e al C.D.D. il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva in collaborazione, ove presente, con l'équipe specialistica di competenza, al fine di determinare la rispondenza degli interventi e prestazioni offerte dal C.S.E. e C.D.D. alle necessità del richiedente.
- d) L'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio gestito dall'Azienda Speciale Consortile Consorzio dei Servizi Sociali dell'Olgiatese nella misura indicata nella tabella, delegando al Consorzio l'incasso della retta per i servizi gestiti dal Consorzio.

FASCIA ISEE SOCIO SANITARIO	Quota a carico del disabile
Da € 0 a € 6.000	€200,00
Da € 6.000,01 a € 33.000	€ 200,00 + 1% ISEE SS
Da € 33.000,01	€530,00

- e) Per il calcolo del contributo di eventuali richieste di integrazioni rette presso C.S.E. e C.D.D. non convenzionati, la retta di riferimento sarà quella più bassa tra i centri convenzionati e quella individuata dal richiedente.
- f) Qualora sussistano particolari esigenze educative, economiche o personali potrà essere adottato un diverso livello di compartecipazione.

Articolo 10 - INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

1. Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)

- a) Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane o disabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, al fine di migliorare la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza.

L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

- b) I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'ATS e dall'ASST, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
- c) Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.
- d) La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Contribuzione al costo del Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)

- a) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- b) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale di competenza dell'utente
€ 0	€ 2000	0%
€ 2000	€ 5000	20%
Da € 5000	A € 13000	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre € 13000		100%

- d) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:

$$x \% = 20\% + [(Valore ISEE del nucleo familiare richiedente - 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)\%$$

- e) È consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante all'erogazione del servizio.

2. Pasti al domicilio

- a) Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
- b) Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, anziane o disabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri,

sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

- c) Il servizio viene erogato su un numero di giorni settimanali concordato con l'Assistente Sociale in base alle esigenze dell'assistito.

3. Servizio di telesoccorso

- a) Il servizio di telesoccorso è rivolto a persone anziane o disabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
- b) Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di:
- tutelare la salute degli utenti;
 - essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.
- c) Il servizio di telesoccorso è prioritariamente rivolto agli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché agli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, come:
- anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
 - anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - adulti disabili o affetti da particolari patologie.

4. Trasporto sociale

- a) È da intendersi trasporto sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.
- b) Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio-assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.
- c) Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.
- d) In caso di necessità di trasporto per servizi semiresidenziali il presente articolo trova applicazione solo quando non sia già regolamentato il servizio complementare alla frequenza del servizio semiresidenziale stesso.
- e) Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:
- l'accesso alle strutture sanitarie;
 - l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
 - l'accesso ai servizi scolastici;
 - l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità;
 - l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione;
 - l'accesso ai luoghi di lavoro e/o di occupazione.

Contribuzione al costo dei servizi: pasto a domicilio, servizio di telesoccorso e trasporto sociale

- a) Al fine di beneficiare di un contributo ai servizi di pasto a domicilio, servizio di telesoccorso e trasporto sociale, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- b) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale di competenza dell'utente
€. 0	€. 2000	0%
€. 2000	€. 5000	20%
Da €. 5000	A €. 13000	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre €. 13000		100%

- d) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:
$$x \% = 20\% + [(Valore\ ISEE\ del\ nucleo\ familiare\ richiedente - 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)\%$$
- e) È consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante all'erogazione del servizio.

5. Servizi diurni semi-residenziali per persone anziane: il Centro Diurno Integrato (C.D.I.)

- a) È un servizio diurno per anziani non autosufficienti, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali, si rivolge pertanto ad anziani che vivono a casa, con una autosufficienza compromessa parzialmente o totalmente e con necessità di assistenza che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA.
- b) Il servizio offre prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche e riabilitative), socio-assistenziali (ad esempio, aiuto per la cura dell'igiene personale) e servizi di animazione e di socializzazione, al fine di contenere il rallentamento psico-fisico e la tendenza all'isolamento sociale e culturale.
- c) Tra gli obiettivi vi è quello di garantire alle famiglie e al contesto socio - ambientale un sostegno alla persona anziana sola e contemporaneamente un sollievo diurno dall'onere dell'assistenza.

Contribuzione al costo dei servizi del C.D.I. da parte del Comune

- a) Al fine di beneficiare di un contributo ai servizi, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- b) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale di competenza dell'utente
€. 0	€. 2000	0%
€. 2000	€. 5000	20%
Da €. 5000	A €. 13000	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre €. 13000		100%

- d) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:

$$x \% = 20\% + [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)\%$$

- e) È consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante all'erogazione del servizio.

Articolo 11 - INTERVENTI E SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

1. Il servizio

- a) I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
- b) Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. Caratteristiche dell'intervento

L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- fornire le indicazioni per l'ottenimento di tutte le misure erogate dall'INPS ecc.
- contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti soli, non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e del

progetto personalizzato sottoscritto congiuntamente da parte del Servizio Comunale e dell'interessato, o suo rappresentante o delegato.

3. Gli Interventi Residenziali

- a) Valutata l'impossibilità dell'anziano/disabile di provvedere autonomamente al pagamento totale della retta, come meglio specificato ai successivi commi *g* e *h*, e la capacità di intervento in termini economici dei tenuti all'obbligo di intervento solidale ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di anziani e disabili mediante integrazione della retta nelle strutture di tipo residenziale.
- b) È facoltà del Comune valutare la struttura residenziale per l'inserimento della persona qualora l'Amministrazione debba intervenire ad integrazione della retta. Si precisa che saranno sollecitati gli inserimenti e/o spostamenti degli ospiti nella Casa Anziani Comunale o, in caso di persona disabile, nella struttura residenziale idonea purché compatibile con le disponibilità di bilancio.
- c) L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo di un contributo a copertura della retta di ricovero e fino a revoca nel caso in cui il reddito dell'utente non consente il pagamento totale o parziale della retta stessa.
- d) Il rapporto giuridico viene regolato da accordi diretti tra la struttura e il ricoverato o suo garante.
- e) Al fine di accedere al contributo di integrazione della retta il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune.
- f) L'Assistente Sociale è tenuto ad informare l'assistito e i parenti dell'obbligo di intervento solidale ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali per abbandono di persone incapaci ai sensi dell'art. 591 del codice penale. Per quanto riguarda il limite ISEE per l'accesso all'agevolazione economica finalizzata ad interventi residenziali pur in presenza di soggetti tenuti agli alimenti, si fa riferimento all'articolo 4 del presente regolamento, fatta salva la possibilità di deroga in caso di specifica relazione dell'assistente sociale.
- g) L'utente è tenuto al pagamento della retta di ricovero con la propria pensione nonché con tutte le provvidenze e patrimoni di cui è titolare.
- h) Qualora il comune individuasse un'unità d'offerta, in linea con il benessere dell'utente, economicamente più sostenibile rispetto a quella individuata dal richiedente, l'eventuale contributo verrà calcolato utilizzando tale retta di riferimento.
- i) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento determina l'ammontare del contributo in favore dell'utente.

Articolo 12 – PRESTITI SULL'ONORE

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà mediante prestiti sull'onore, che devono essere risolutivi del problema evidenziato, e quindi sono da considerarsi di norma una tantum per ogni soggetto.
- b) Al fine della concessione del prestito sull'onore, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in

corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere. Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad EURO 13.000,00. È consentita la deroga dai limiti contenuti nel presente comma ed in quello successivo per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito e altre situazioni rilevabili dall'assistente sociale.

- c) Sono considerate ammissibili all'ottenimento del prestito le spese indifferibili e urgenti relative alle utenze domestiche, al soddisfacimento di bisogni fondamentali, agli interventi di natura sanitaria e comunque valutabili dall'Assistente Sociale.
- d) Il prestito sull'onore è un prestito in denaro senza interessi, di importo non superiore ad **Euro 1.000,00**, da restituire mediante rate mensili, entro un periodo concordato all'atto della domanda, e comunque non superiore ai 12 mesi.
- e) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento.
- f) Il prestito non verrà concesso qualora il richiedente abbia ottenuto altre agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici e/o privati.
- g) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del prestito sull'onore spettante.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI ISEE STANDARD

- a) L'ISEE consegnato in ufficio per la richiesta di contributi economici una tantum deve essere in corso di validità.
- b) L'ISEE consegnato in ufficio per la richiesta di contributi economici a valere su un periodo medio lungo (esempio benefici per anno scolastico o contributi per rette per anno solare) deve essere valido al momento della consegna e, se concordato con l'ufficio, può essere considerato valido per l'intero periodo di validità del contributo.
- c) In caso di modificazioni anagrafiche, l'ISEE consegnato ante modifiche, se concordato con l'ufficio, può essere considerato valido per l'intero periodo di validità del contributo.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI ISEE CORRENTE

- a) L'ISEE corrente, che può essere elaborato solo in alcuni casi stabiliti dalla normativa (aver perso il lavoro negli ultimi 18 mesi, aver visto una riduzione della propria capacità reddituale almeno del 25%), vale, di norma, due mesi e può essere presentato una volta a semestre.
- b) L'ISEE corrente consegnato in ufficio per la richiesta di contributi economici una tantum può essere considerato valido, se concordato con l'ufficio, per un massimo di sei mesi.
- c) L'ISEE corrente consegnato in ufficio per la richiesta di contributi economici a valere su un periodo medio lungo (esempio benefici per anno scolastico o contributi per rette per anno solare) deve essere valido al momento della consegna e, se concordato con l'ufficio, può essere considerato valido per un massimo di sei mesi e comunque non per l'intero periodo interessato al riconoscimento dell'agevolazione economica.
- d) In presenza di agevolazioni valide per un periodo medio lungo (esempio benefici per anno scolastico o contributi per rette per anno solare), laddove sia stato consegnato inizialmente

un ISEE standard e, successivamente, venga presentato all'ufficio un ISEE corrente di importo inferiore a quello in corso di validità, si stabilisce che:

- la decorrenza dell'efficacia della nuova tariffa è valida dal mese successivo a quello della presentazione dell'ISEE corrente;
- la nuova tariffa può essere considerata valida, se concordato con l'ufficio; per un massimo di sei mesi;
- scaduto il termine concordato della validità della nuova tariffa deve essere presentata una nuova domanda; diversamente si torna al riconoscimento dettato a seguito della presentazione dell'ISEE standard.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

Articolo 16 – ALBO DEI BENEFICIARI

Le funzioni dell'Albo dei Beneficiari vengono assolte con la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, come previsto dalla delibera n. 59/2013 dell'A.N.A.C. e dalla delibera n. 243/2014 del Garante per la protezione dei dati personali.

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha comunque disposto l'abrogazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 118/2000 che prevedeva l'istituzione dell'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica.

Articolo 17 – CONTROLLI DI CONGRUITA' SULLE DSU ISEE RESE ALL'ENTE

Con il presente regolamento si stabilisce che, su un campione minimo pari al 20% di coloro che accederanno a benefici economici, si procederà:

- al controllo anagrafico mediante acquisizione di certificati di 'stati di famiglia';
- controllo formale in relazione ai redditi dichiarati mediante gli strumenti in uso all'ufficio tributi (Anagrafe tributaria Siatel – sistema territoriale del catasto – Sister -Sistri, Sister e simili);

Tali controlli verranno effettuati sul campione pari al 20% di coloro che hanno richiesto un contributo economico, hanno diritto ad un'agevolazione economica o nell'accesso ad un servizio. Una volta effettuato il controllo, emersa l'irregolarità nella dichiarazione presentata, si procederà a dare adeguata comunicazione di avvio del procedimento agli interessati. Il controllo sopradescritto deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e ciò al fine di:

- non inficiare sui tempi di erogazione del contributo;

- essere successivo alla valutazione sugli aventi diritto ai fruitori dell'intervento, ma preventivo rispetto all'erogazione del beneficio stesso.

Articolo 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate e sostituite tutte le disposizioni regolamentari precedenti in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, benefici e agevolazioni economiche a persone fisiche.

INDICE

Normativa di riferimento

Premessa

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Beneficiari

Art. 4 Accesso alle prestazioni

Art. 5 Ambito di applicazione

TITOLO II – I SERVIZI

Art. 6 Interventi ad integrazione del reddito

Art. 7 Interventi per l'integrazione sociale lavorativa

Art. 8 Interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori

Art. 9 Interventi e servizi a favore delle persone con disabilità

Art. 10 Interventi e servizi a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane

Art. 11 Interventi e servizi residenziali a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti

Art. 12 Prestiti sull'onore

Art. 13 Disposizioni ISEE standard

Art. 14 Disposizioni ISEE corrente

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Protezione dei dati personali

Art. 16 Albo dei beneficiari

Art. 17 Controlli di congruità sulle DSU ISEE rese all'Ente

Art. 18 Disposizioni finali